

*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*  
*Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)*  
*C.F. e Partita Iva 03021460609*  
*Pec: [avv.b.z.srl@pec.it](mailto:avv.b.z.srl@pec.it) - email: [societabzavvocati@gmail.com](mailto:societabzavvocati@gmail.com)*  
*Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494*  
*Capitale sociale euro 10.000,00*

**TRIBUNALE DI VELLETRI**  
**Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 cpc contenente istanza di notificazione ex art. 151  
c.p.c. o in subordine ex art. 150 c.p.c.**

Per **BELLI FEDERICA**, c.f. BLLFRC77B48E340P, nato ad Isola del Liri (FR) il 08.02.1977, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto dagli avv.ti Antonio Rosario Bongarzone c.f. BNGNNR65E08I838T e Paolo Zinzi c.f. ZNZPLA88L16D810T, con cui è elettivamente come in indirizzo telematico così come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l.", sede legale Via Siracusa 5 - 03036 – ISOLA DEL LIRI (FR), C.F. e Partita Iva 03021460609, Pec: [avv.b.z.srl@pec.it](mailto:avv.b.z.srl@pec.it)-

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica  
pec:

[avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it)  
[avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it](mailto:avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it)

Contro

- **Ministero dell'Istruzione e Merito**, in persona del Ministro p.t. e nei confronti **dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma e USR Lazio**, tutti rappresentati e difesi *ex-lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- resistenti  
e nei confronti di tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio e, dunque, in caso di rettifica delle graduatorie con la corretta attribuzione del punteggio in favore della ricorrente, individuati in tutti coloro che si trovano in posizione migliore, rispetto alla ricorrente, nelle seguenti graduatorie:  
A012 GPS provincia di Roma II fascia  
e relative graduatorie incrociate per il sostegno ADSS -GPS provincia di Roma II fascia- per i quali si chiede, in ogni caso, istanza di notificazione per pubblici proclami.



-controinteressati

Parte ricorrente impugna, con il presente ricorso, i risultati delle assegnazioni dei contratti a tempo determinato per le supplenze, pubblicate dall'Usp di Roma in ragione della illegittima condotta dell'Amministrazione resistente, consistita nell'assegnazione di docenti, aventi punteggio inferiore rispetto all'odierno ricorrente, presso ambiti e istituti scolastici scelti dalla docente Federica Belli.

L'istante, correttamente inserito in seconda fascia GPS, delle graduatorie provinciali di Roma, vanta il diritto alla stipula di contratto a tempo determinato.

### *In sintesi*

L'istante è inserita in seconda fascia GPS, delle graduatorie provinciali di Roma.

Ma l'Amministrazione resistente ha stipulato, illegittimamente, contratti a tempo determinato per le supplenze, con docenti inseriti in prima fascia GPS ma aventi punteggio inferiore rispetto all'odierna ricorrente, presso ambiti e istituti scolastici che però erano stati scelti dalla ricorrente Belli Federica.

L'istante, correttamente inserita in prima fascia GPS, delle graduatorie provinciali di Frosinone pertanto vanta il diritto alla stipula di contratto a tempo determinato/ e/o finalizzato al ruolo sulle sedi da Lei scelte prioritariamente.

La Belli non è stata convocata per la stipula di contratti a tempo determinato mentre docenti posizionati in graduatoria in posizione successiva a quella dell'istante sono stati ed hanno ricevuto proposta di assunzione con contratto a tempo determinato su sede indicate dalla ricorrente.

### **IN FATTO**

1. Parte ricorrente è docente precaria presso il Ministero dell'Istruzione e ha prestato l'ultimo servizio presso l'Istituto "Maffei Pantaleoni" di Frascati (RM) con un contratto a tempo determinato ed attualmente è inserito nelle graduatorie GPS II fascia della provincia di Roma;

2. Parte ricorrente ha presentato, domanda di inserimento in graduatoria GPS per le c.d.c. A012 II Fascia Gps e ADSS incrociate sostegno II fascia;

**3. Parte istante non ha ottenuto la stipula di contratti a tempo determinato con la PA resistente;**

4. Ed invero, a seguito della scelta delle sedi di lavoro



regolarmente effettuata sul portale online del Ministero, ha indicato tra le preferenze le seguenti sedi di lavoro:

RM1F15000D – Istituto Tecnico Statale "S.Cannizzaro"

RMIS02400L – I.I.S Via delle Scienze di Collesferro

RMIS099002 – IIS Via Gramsci

RMIS11600E – IIS Eliano Luzzatti

RMIS00400B – I.I.S.P. Rosario Livatino

RMRH06000V – IPSSAR Ugo Tognazzi

RMRC03000T – Istituto Professionale Maffeo Pantaleoni

*Per A012 e per ADSS*

5. Con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione delle sedi, parte ricorrente è stato estromessa dalla proposta di stipula di contratto a tempo determinato per la classe di concorso A012 e ADSS.

6. Ma le sedi indicate dalla ricorrente sono stata assegnate a docenti che hanno espresso, al momento della scelta della sedi di lavoro, le medesime preferenze della stessa.

Erano però collocati in posizione successiva rispetto a quella dell'odierna ricorrente.

Ed infatti

La ricorrente Belli Federica è collocata nella graduatoria alla posizione 446 con punteggio pari a 94,50;

*Camaglia Federica* è collocata al num. 889 della graduatoria c.d.c. A012, con punteggio complessivo pari a 76. Avrebbe quindi dovuto essere postergata rispetto alla ricorrente ma è stata assegnata all'istituto "RMIS00400B- Istituto Rosario Livatino di Palestrina".

*Claroni Leonardo* è collocata al num. 977 della graduatoria c.d.c. A012, con punteggio complessivo pari a 73,5; avrebbe quindi dovuto essere postergata rispetto alla ricorrente ma è stata assegnata presso l'istituto "RMRC03000T – Istituto Professionale Maffeo Pantaleoni".

7. L'assegnazione delle medesime sedi scelte dalla ricorrente a *Camaglia Federica* e *Claroni Leonardo* con posposizione della ricorrente è illegittima:



8. Tutti i nominativi innanzi indicati, pur in difetto di titoli preferenziali e con punteggio inferiore a quello della ricorrente, sono collocati in ambiti territoriali richiesti anche dall'insegnante Belli Federica.

9. In sintesi estrema: istituti scolastici facenti parte degli ambiti territoriali scelti dal sig.ra Belli sulla scorta delle preferenze indicate, sono stati assegnati ad altri docenti, con i quali l'Amministrazione scolastica ha stipulato contratti di lavoro a tempo determinato. Questi ultimi, in particolare:

- a) Concorrevano nelle stesse classi della ricorrente: "A012 – ADSS";
- b) non avevano titoli di precedenza;
- c) possedevano un punteggio più basso rispetto a quello del signor

Moscarelli;

- d) E' evidente, dunque, l'erroneità dell'agire amministrativo.

In definitiva il ricorrente ha diritto alla rettifica del punteggio e alla stipula dei contratti.

La condotta è certamente illegittima.

## DIRITTO

### I

*L'illegittimità della condotta della PA. Il diritto del ricorrente alla stipula di contratto a tempo determinato anche finalizzato al ruolo ex art. 59 d.l. 73/2021. Violazione del principio dello scorrimento in graduatoria. Violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della pubblica amministrazione.*

*Violazione del principio dello scorrimento in graduatoria. Violazione art. 3 e 97*

### *Costituzione.*

Sussiste il diritto di parte ricorrente alla stipula di contratto a tempo determinato in quanto tali incarichi sono stati conferiti a docenti aventi punteggio inferiore a quello dell'istante.

La condotta della Pubblica Amministrazione, in riferimento alle risultanze delle graduatorie provinciali per le supplenze 2022/2024, è contraria alla normativa ed al principio di buon andamento della P.A. di cui all'articolo 97 Costituzione.

Parte ricorrente è stata esclusa per l'anno scolastico 2022/2023, dall'assegnazione delle cattedre di insegnamento "ADSS-A012" dalla stessa indicate, pur essendo in posizione utile per la stipula dei contratti rispetto all'ordine di priorità indicato nella domanda di scelta delle sedi.

La condotta dell'Amministrazione resistente è illegittima e gli istituti scolastici indicati nella domanda di indicazione delle sedi sono stati occupati da soggetti con



punteggio inferiore a quello della parte ricorrente senza che i diretti concorrenti vantino titolo alcuno di preferenza.

È del tutto evidente l'esistenza di una non corretta destinazione delle proposte di assunzione a tempo determinato nei diversi istituti scolastici in danno della ricorrente.

Dopo la pubblicazione della graduatoria nel pubblico impiego privatizzato nasce in vero e proprio diritto soggettivo del candidato alla stipula del contratto di lavoro secondo l'ordine ed i criteri dettati dalla graduatoria stessa.

**Corte di Cassazione sentenza n. 36/2016:** "... *All'esito di un concorso o di una procedura che si conclude con la pubblicazione di una graduatoria finalizzata alla stipula di contratti, nel pubblico impiego privatizzato, si instaurano tra soggetto posizionato in graduatoria e pubblica amministrazione, diritti e doveri corrispettivi, riconducibili allo schema della responsabilità contrattuale prevista ex art. 1218 c.c., pertanto, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l'ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile*";

La Suprema Corte di Cassazione 1399/2009 ha, inoltre, chiarito, richiamando precedenti giurisprudenziali del medesimo Supremo Consesso che: "*Nel sistema del lavoro pubblico contrattualizzato al bando di concorso per l'assunzione, diretto a dare attuazione alla decisione (di per s'è non impegnativa nei confronti dei terzi) di far fronte al fabbisogno attuale di personale dipendente, va riconosciuta duplice natura giuridica: di provvedimento amministrativo nella parte cui concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento; di atto negoziale negli aspetti sostanziali, in quanto concreta proposta al pubblico, condizionata negli effetti all'espletamento del procedimento concorsuale e all'approvazione della graduatoria. Anche l'approvazione della graduatoria presenta questa duplicità di natura giuridica: provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del futuro contraente. Dall'approvazione della graduatoria discende, quindi, il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde l'obbligo di adempimento dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art 1218 c.c. (vedi Cass. S.U. 16 aprile 2007, n. 8951)."*

In tal senso anche il Tribunale di Benevento Sentenza n. 1201/2018.



L'Amministrazione resistente non ha rispettato l'ordine di priorità dettato dalla graduatoria omettendo di proporre alla ricorrente la stipula del contratto presso gli istituti indicati come prime scelte nella domanda delle sedi.

Su un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, in accoglimento della domanda il **Tribunale di Cassino con sentenza n. 681/2022 del 15.09.2022, in accoglimento del ricorso**, ha così argomentato: "...l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS, anche laddove tale procedura, per quel che qui interessa, sia gestita da un sistema completamente informatizzato (che, in linea generale e salvo accorgimenti ormai delineati dalla giurisprudenza di merito che si è occupata della legittimità del loro utilizzo), posto che **il principio del merito è principio costituzionalmente orientato al perseguimento del buon andamento della P.A.**, rilevando altresì che tale sede non risulta rinunciata dalla ricorrente la quale, al contrario, l'ha indicata quale sede preferenziale poiché inclusa nelle preferenze sintetiche di distretto...".

\*\*\*\*

**a) Violazione della disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza e di individuazione dell'ordine di scorrimento delle graduatorie per il conferimento delle supplenze nell'O.M.112/2022.**

Nell'O.M. 112/2022, in tema disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza e di individuazione dell'ordine di scorrimento delle graduatorie per il conferimento delle supplenze, **all'art. 5 punti 5,6,7** si legge testualmente: "5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.

6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.

7. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente



scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.”

**E ancora all'art. 12 punti 7,8,9 dell'O.M. 112/2022** si legge testualmente: "7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:

a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;

b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio. . . .”

La normativa in questione, ferma restando l'osservanza di uno specifico ordine tra le graduatorie da cui attingere, attribuisce, e non si vede come potrebbe essere altrimenti, un'indubbia prevalenza, all'interno della medesima graduatoria, al principio meritocratico, nella misura in cui si conferisce rilievo al punteggio ed alla posizione occupata.

Tali criteri di selezione, vanno poi coordinati con la normativa dettata dal DM 242/2021 che consente agli aspiranti di indicare nella domanda telematica l'ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per classe di concorso e tipologia di posto (art. 4 co. 3 lett. c).

**B) Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di correttezza e buona fede nella procedura di assegnazione delle cattedre.**

Nel caso in esame, i principi risultano violati anche nel difetto di motivazione del provvedimento di assegnazione delle sedi adottato dalla resistente posto che, nonostante espressa richiesta, allo stato siano ignote le ragioni giustificative dell'estromissione della parte istante.

L'adempimento dell'onere di motivazione del provvedimento con cui la pubblica amministrazione esercita i propri poteri e facoltà impone la necessaria l'indicazione dei criteri di attribuzione delle sedi e della conseguente proposta di stipula del contratto di lavoro.

L'Amministrazione ha assegnato le sedi richieste dalla ricorrente ad altri docenti



posizionati in **posizione inferiore rispetto alla parte istante senza alcuna motivazione.**

L'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la p.a. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa e ne consente la disapplicazione al giudice ordinario.

Sufficiente sul punto rammentare che ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi. (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005 n° 5479).

Non senza significato rilevare che, senza alcun riscontro sono rimaste le specifiche istanze avanzate dalla ricorrente, in spregio ad ogni dovere contrattualmente imposto alle parti.

**c) Violazione dell'art 97 Costituzione Doveri dell'amministrazione a procedere alla stipula di contratti a tempo determinato nel rispetto del principio meritocratico. Violazione del principio del legittimo affidamento e dell'art .1175 c.c.**

Nell'ordinamento italiano il principio del legittimo affidamento trova origine nella clausola generale di buona fede, di cui all'art. 1175 c.c., oltreché nel principio di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost..

Non vi è dubbio che la condotta dell'amministrazione debba benessere improntata ai principi di buon andamento ex art 97 della Costituzione che impone che la individuazione dei candidati sia fatta secondo l'ordine meritocratico detratto dal graduatoria.

Ciò non è accaduto nel caso in esame .

Chiaramente violata la clausola di buona fede ex art 1175 c.c. ed il principio di affidamento che il candidato ripone nella condotta dell'amministrazione che deve procedere alle convocazioni dei candidati secondo l'ordine di merito dettato dalla graduatoria.

Nel caso in esame la ricorrente non è stata convocata per la stipula del contratto a





tempo determinato presso alcuna delle sedi indicate nella domanda si scelta delle sedi, mentre hanno stipulato contratti con l'Amministrazione docenti con punteggio inferiore alla stessa e concorrenti nelle medesime graduatorie e per i medesimi istituti oggetto di scelta della odierna ricorrente: tale atto è chiaramente illegittimo.

Alla luce delle argomentazioni suesposte emerge l'illegittimità dell'attività posta in essere dall'Amministrazione resistente, che ha escluso l'odierna ricorrente nella convocazione presso gli istituti indicati come prime scelte nella domanda di scelta delle sedi.

Parte istante ha diritto alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato su sedi che sono state destinate ad altri soggetti che non avevano diritto in quanto collocati in graduatoria con punteggio inferiore.

Il danno derivato alla ricorrente dalla condotta dell'Amministrazione non è allo stato quantificabile e pertanto per il risarcimento dello stesso si riserva separato giudizio all'esito della sua esatta determinazione.

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, VOGLIA  
CODESTO ECC.MO Tribunale adito, Giudice del Lavoro:

**In via principale**

Per i motivi tutti dedotti in narrativa accertare e previa disapplicazione dei provvedimenti in contrasto con il diritto della ricorrente e con le vigenti disposizioni di legge richiamate in narrativa, dichiarare il diritto di parte ricorrente alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 presso una della sedi indicate secondo l'ordine preferenziale indicato in domanda secondo la graduatoria GPS per le c.d.c. A012 GPS provincia di Roma II fascia e ADSS Incrociate sostegno II fascia provincia di Roma .

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti derivanti dall'illegittimità del trasferimento.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 il valore della presente controversia è indeterminabile e non esente poiché la ricorrente ha percepito nell'anno precedente un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito - quale risultante dall'ultima dichiarazione - superiore



all'importo previsto dall'articolo 76, primo comma del suddetto T.U, e quantificabile in € 259,00.

### **In via istruttoria**

Si allegano i seguenti atti:

- 1) graduatorie Gps provincia di Roma per le cdc della ricorrente;
- 2) domanda di inserimento in GPS anni 2022/2024;
- 3) Domanda di scelta delle sedi;
- 4) Diffida e richiesta accesso atti del 28.11.2022;
- 5) Bollettino nomine;
- 6) O.M. 112/2022;
- 7) Giurisprudenza;

Procura alle liti

Si avanza richiesta di esibizione in giudizio di tutti i documenti richiesti con le note di accesso agli atti e si chiede l'acquisizione dello stato matricolare.

Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie anche all'esito della valutazione dell'avverso contegno processuale.

Isola del Liri-Velletri, 01.12.2022

Avv. Paolo Zinzi

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de qua*, il ricorso ha ad oggetto il diritto della ricorrente al ripristino del contratto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione ed alla rettifica delle Graduatorie GPS della provincia di Roma classe di concorso ADSS e A012.

Si evidenzia che la questione oggetto di causa determinerebbe, in caso di accoglimento, il ripristino della situazione giuridica della ricorrente ed inciderebbe soltanto nel rapporto lavorativo tra le parti. Ma in ogni caso,



per tuziorismo, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito *internet* dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- **Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, Usp Roma e Usp Lazio** tutti rappresentati e domiciliati *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei siti *web* individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece



costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

### **FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Isola del Liri – Velletri, 01.12.2022.



Avv. Antonio Rosario Bongarzone  
Avv. Paolo Zinzi

